

REGOLAMENTO (CEE) N. 795/88 DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 1988

che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 1988 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3905/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4, lettera a),

considerando che il regolamento (CEE) n. 451/88 della Commissione⁽³⁾ ha fissato il quantitativo di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali per il primo trimestre 1988; che per le domande di titoli d'importazione presentate da ciascuno dei gruppi interessati di cui allo stesso regolamento, i titoli vengono rilasciati conformemente alle disposizioni del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I titoli d'importazione per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, per i quali sono state presentate domande nel periodo dal 29 febbraio al 7 marzo 1988 vengono rilasciati come segue:

1. I quantitativi chiesti in Italia:

- a) per capi di peso vivo da 220 a 300 kg, provenienti dalla Jugoslavia:

- aa) dai produttori agricoli o dalle loro organizzazioni professionali, sono ridotti del 97,588 % ;
bb) dagli altri interessati, sono ridotti del 97,596 % ;

b) per capi di peso vivo fino a 300 kg, provenienti da altri paesi terzi:

- aa) dai produttori agricoli o dalle loro organizzazioni professionali, sono ridotti del 97,162 % ;
bb) dagli altri interessati, sono ridotti del 98,878 % .

2. I quantitativi chiesti in Grecia:

a) per capi di peso vivo da 220 a 300 kg, provenienti dalla Jugoslavia:

- aa) dai produttori agricoli o dalle loro organizzazioni professionali, sono ridotti del 94,731 % ;
bb) dagli altri interessati, sono ridotti dell'80,769 % ;

b) per capi di peso vivo fino a 300 kg, provenienti da altri paesi terzi:

- aa) dai produttori agricoli o dalle loro organizzazioni professionali, sono ridotti del 92,804 % ;
bb) dagli altri interessati, sono ridotti dell'87,805 % .

3. I quantitativi chiesti negli altri Stati membri sono ridotti del 99,627 % .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 marzo 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 46 del 19. 2. 1988, pag. 9.